



774

N. 1636/2006 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- Sezione I Civile -

| | |
|---------------|-----------------|
| SENT. N. | 774/11 |
| DEP. MINUTA | |
| N. | 1636 / 20 06 RG |
| DEPOSITATA IL | 1 APR 2006 |
| N. | 1205 - CRON. |
| N. | 772 - REP. |
| OGGETTO: | RUVIDICA |

Composta da:

dr Giuseppe **SILVESTRE** Presidente rel. estens.
dr Mario **BAZZO** Consigliere
dr Daniela **BRUNI** Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con atto citazione notificato l'11.07.2006,

da

Banca I██████████, già Banca ██████████ I██████████, in persona dei procuratori avv. P██████████ L██████████ e I██████████ M██████████ rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Cavazzana del foro di Padova e R██████████ B██████████ con domicilio eletto presso lo studio del secondo in M██████████ (V██████████) Via ██████████ per procura in calce all'atto d'appello,

-appellante-

contro

Fallimento F██████████ di B██████████ S██████████ ██████████ in persona del curatore E██████████ V██████████ rappresentato e difeso dall'avv. L██████████ S██████████ con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in V██████████, Via M██████████, per procura a margine dell'atto di costituzione in appello,

-appellato-

oggetto: appello avverso la sentenza n. 359/2006, di data 12.01/13.02.2006, del Tribunale di Venezia.

in punto: rivendica.

Causa trattata all'udienza del 18.11.2010.

CONCLUSIONI:

Il procuratore dell'appellante ha concluso:

In via principale, nel merito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accogliere la domanda di rivendica e restituzione proposta da Banca I [redacted], già Banca [redacted] [redacted], relativamente al seguente bene mobile registrato, formante oggetto del contratto di leasing n. 311337 descritto nelle premesse dell'atto di opposizione: "autoveicolo Citroen C5 2.0 avente telaio n. VF7DCRLZB76058242 e targato [redacted]".

Voglia, conseguentemente, la Corte d'Appello condannare la curatela del fallimento F [redacted] alla restituzione dell'autoveicolo in favore della medesima Banca I [redacted].

Con vittoria di spese, diritti e onorari e rimborso delle spese generali di entrambi i gradi del giudizio.

In via subordinata e/o alternativa, ove la curatela del Fallimento abbia proceduto, in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, alla definitiva cessione dell'autoveicolo formante oggetto del precitato contratto di leasing n. 311447, voglia la Corte d'Appello dichiarare tenuta e quindi condannare la curatela medesima ex art. 79, comma 2°, legge fallimentare a pagare, in via prededuttiva, alla Banca I [redacted] il valore che il bene stesso aveva alla data del 28.09.2004 del deposito in cancelleria dello stato delle rivendiche, con gli interessi al tasso di legge dal 28.09.2004 fino al saldo.

Il Procuratore dell'appellato ha concluso:

Respingere il proposto appello con integrale conferma della sentenza impugnata.

Spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio rifusi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza di data 16.06.2004, la Banca I [REDACTED], premesso che aveva concesso in leasing l'autoveicolo Citroen C5 2.0 avente telaio n. VF7DCRLZB76058242 e targato [REDACTED], alla società F [REDACTED] di B [REDACTED] S [REDACTED] con contratto n. 311447 del 16.05.2002; che la società utilizzatrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni mensili dal 1.02.2004; che la stessa società era stata dichiarata fallita dal tribunale di Venezia in data 30.04.2004, chiedeva la restituzione del detto veicolo di cui essa attrice rivendicava la piena ed esclusiva proprietà.

Il G.D. respingeva l'istanza in quanto il contratto era privo di data certa e non era opponibile alla procedura.

Avverso il provvedimento di rigetto, proponeva opposizione la Banca I [REDACTED] rilevando che, pur in assenza di registrazione del contratto di leasing, vi erano altri elementi dai quali era dato desumere inequivocamente la certezza della data ed, in particolare, che la stipula era avvenuta prima del fallimento; che in particolare risultava dal PRA non solo che essa opponente aveva acquistato il veicolo in data 14.06.2002 ma anche la sussistenza del contratto di leasing; che le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing avevano avuto esecuzione prima del fallimento.

Tanto esposto la Banca I [REDACTED] instava per la restituzione del mezzo ovvero per la condanna del Fallimento al pagamento di quanto ricavato nell'ipotesi il bene fosse stato venduto.

Il fallimento, costituitosi in giudizio, rilevava la mancanza di prova certa del contratto di leasing sostenendo anche che il bene si trovava a titolo diverso da quello della proprietà presso la fallita e che la documentazione proveniente dal



CASO.it

PRA non era idonea a provare la proprietà in capo all'opponente avendo solo effetto dichiarativo.

Acquisita la documentazione offerta dalle parti, il tribunale adito, con la sentenza qui impugnata, ritenuto che la Banca non aveva dimostrato la proprietà del bene sulla base di documenti aventi data certa riferibili al momento del fallimento rigettò la domanda e condannò l'attrice a rifondere le spese al fallimento.

Avverso tale sentenza, interpose appello la Banca [REDACTED], già Banca [REDACTED] L. [REDACTED].

Il fallimento F. [REDACTED] di B. [REDACTED] S. [REDACTED] resistette al gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico, articolato, motivo d'appello la Banca [REDACTED] già Banca [REDACTED] L. [REDACTED] denuncia che il giudice di primo grado sia incorso in errore nel ritenere mancante di data certa il contratto di leasing e nel non ritenere dimostrata la proprietà del veicolo al momento del fallimento e cioè che la ditta lo possedesse per un titolo diverso di quello di proprietà o di altro diritto reale.

Evidenzia infatti che il tribunale:

- non aveva preso in considerazione il doc. n. 14 costituito dalla copia integrale conforme all'originale rilasciata dal PRA di Venezia il 12.05.2005 della nota di prima iscrizione, cui era allegata la dichiarazione di vendita del medesimo autoveicolo autenticata in data 14.06.2002 dal notaio L. [REDACTED] di M. [REDACTED] con rep. N. 125274;
- non aveva tenuto conto che al caso era applicabile l'art. 621 secondo cui il terzo può provare anche con testimoni e presunzioni la proprietà dei beni se l'esistenza del diritto sia verosimile dalla professione o dal commercio esercitato dal terzo;

- non aveva considerato il certificato (doc. 8) -sostenendo, anche in assenza di eccezione, che era privo di data e sottoscrizione (comunque errando per esservi la data ed il timbro dell'ufficio)- rilasciato dal PRA il 22.11.2004 in data successiva alla dichiarazione di fallimento da cui risultava la prova certa del contratto di leasing del suo inizio e della scadenza in data successiva (16.05.2006) al fallimento dichiarato il 30.04.2004;

- neppure aveva tenuto conto il tribunale del valore legale dei documenti informatici come previsto dall'art. 15 della legge n. 59 del 15.03.1997 ed ancora che il documento n. 9, ritenuto incompleto, era stato integrato con il doc.

14 predetto depositato con memoria istruttoria e contenete tutti gli elementi per ritenere dimostrato sia l'acquisto del mezzo da parte di essa appellante sia la data di conclusione del contratto di leasing sia il mantenimento della proprietà fino al fallimento;

non aveva considerato tutti gli elementi a disposizione anche di tipo indiziario per accertare la proprietà del bene senza neppure tener conto dell'atteggiamento del fallimento che nulla aveva contestato né aveva negato che la ditta poi fallita avesse versato fino da un certo momento i canoni con regolarità.

L'appello è fondato.

E' fuori discussione che con la dichiarazione di fallimento si attui un pignoramento generale dei beni del fallito, per cui le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt. 619 e ss. C.p.c.. Di conseguenza il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare deve dimostrare con atto di data certa anteriore al fallimento di aver acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l'art. 621



CASO.it

c.p.c. che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o nella casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Inoltre incombe al rivendicante dimostrare che il possesso del bene al momento del fallimento trovi origine nell'allegato titolo diverso da quello di proprietà. Tale prova è soggetta alle stesse regole predette.

Orbene nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale

risulta, innanzi tutto, dimostrato con documento di data certa l'originaria proprietà dell'auto in capo all'appellante e l'anteriorità del contratto di leasing.

Dal documento 14 prodotto dall'appellante con la memoria istruttoria e non preso in considerazione dal tribunale risulta che con atto, a firma autentica del notaio M. [redacted] di M. [redacted], rep. N. 125274, di data 14.06.2002 B. [redacted]

R. [redacted] quale legale rappresentante della B. [redacted] C. [redacted] A. [redacted] vendette alla Banca [redacted] I. [redacted] l'autovettura in questione TG [redacted]

Nello stesso atto di assoluta data certa venne indicato come previsto dagli artt. 91 e 93 del codice della strada, in epoca assolutamente non sospetta, anche il locatario del veicolo nella F. [redacted] di B. [redacted] S. [redacted] con la data di scadenza del leasing (17.05.2006) così come riportata nel contratto prodotto; ed il tutto venne utilizzato per la prima iscrizione del veicolo al PRA, le cui risultanze alla luce di ciò assumono un valore indiziario particolarmente elevato.

In sostanza la certezza della data d'acquisto dell'auto da parte dell'appellante, seguita da regolare fattura, e l'indicazione del contratto di leasing nonché del locatario consentono di ritenere dimostrata anche l'anteriorità rispetto al fallimento della data di tale contratto.



Non può perciò dubitarsi che prima del fallimento l'appellante fosse proprietaria dell'auto e l'avesse concessa in locazione finanziaria alla F██████████. Peraltro, nel caso di specie, la Corte ritiene che possa tranquillamente farsi ricorso alle presunzioni per raggiungere la prova della persistenza della locazione finanziaria al momento del fallimento posto che trova evidente applicazione la deroga prevista dall'art. 621 c.p.c. in quanto l'appellante, come indica anche la sua denominazione sociale, svolge prevalentemente l'attività di leasing (vedi certificato della camera di commercio prodotto e Statuto della s.p.a.) per cui non è assolutamente indispensabile far ricorso ai fini probatori alla prova scritta.

Orbene, come detto, risulta dimostrata la originaria proprietà del mezzo in capo all'appellante e la concessione in locazione finanziaria; tali dati emergono dalla prima iscrizione al PRA e dal certificato cronologico non risultano vi siano mai state variazioni. Risulta, inoltre, dimostrato anche in quanto mai contestato il pagamento di numerose rate del finanziamento (dal maggio 2002 al gennaio 2004) e quindi fino a data estremamente prossima alla dichiarazione di fallimento intervenuta il 30.04.2004, né la curatela ha mai negato la circostanza e neppure ha mai chiesto in restituzione i canoni; lo stesso fallimento si è trincerato dietro ad una difesa passiva senza mai neppure indicare a quale diverso titolo il bene fosse nel possesso della ditta fallita ed in che modo risultasse inventariato.

Il tutto lascia ragionevolmente e logicamente presumere che effettivamente al momento della dichiarazione di fallimento l'auto fosse detenuta dalla F██████████ ancora a titolo di locazione finanziaria per cui l'appello va accolto.

Il fallimento va condannato a restituire all'appellante l'auto, ovvero, nel caso in cui la stessa sia stata venduta, a restituire il valore che il bene aveva alla data del deposito in cancelleria dello stato delle rivendiche con gli interessi legali dalla domanda al saldo.



CASO.it

Le spese dei due gradi seguono la soccombenza.


P.Q.M.

definitivamente decidendo sull'appello proposto da Banca I ██████████ contro Fallimento F ██████████ di B ██████████ S ██████████ avverso la sentenza n. 359/2006, di data 12.01/13.02.2006, del Tribunale di Venezia lo accoglie, ed a tale effetto, in totale riforma della stessa, condanna il Fallimento a restituire all'appellante l'autovettura Citroen C5 2.0, telaio n. VF7DCRLZB76058242, targato ██████████ ovvero, nel caso in cui la stessa sia stata venduta a pagare all'appellante il valore che il bene aveva alla data del deposito in cancelleria dello stato delle rivendiche con gli interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna il Fallimento a rifondere all'appellante le spese dei due gradi che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 3.205,00, di cui € 1.235,00 per diritti, € 1.800,00 per onorari ed il residuo per spese, oltre a quelle generali ed accessori di legge, e quanto a questo grado, in complessivi € 3.145,00, di cui € 945,00 per diritti, € 2000,00 per onorari ed il residuo per spese, oltre a quelle generali ed accessori di legge.

Venezia, 17.02.2011

Il Presidente rel. estens.

(dr Giuseppe Silvestre)



IL CANCELLIERE C1


Dott.ssa Carla Greco



Inviare comunicazioni
notifiche agli Uffici Giudiziari
di

Oggi 1 APR 2011

Il Cancelliere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia,

1 APR 2011



IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Carla Greco




DATI PREVISTI DAL T. ART. 16 D.D. 22.10.73